



STUDIO PIRINU

Consulenti del Lavoro

DOTT. GIUSEPPE PIRINU Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: studiopirinu@tin.it

P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

www.studiopirinu.it

Ai Sig.ri Clienti dello Studio

Le informative per l'azienda

Le news di luglio	pag. 2
In Gazzetta il Decreto Semplificazioni	pag. 7
Indennità <i>una tantum</i> di 200 euro per i lavoratori dipendenti	pag. 12
Indennità <i>una tantum</i> per pensionati e altre categorie di soggetti	pag. 15
Sgravio contributivo per assunzioni con contratto di apprendistato di I livello	pag. 25
Integrazione salariale per accordi di transizione occupazionale	pag. 27
Obblighi contributivi per Cigd nell'ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Mise o delle Regioni	pag. 29
Indicazione dei contratti collettivi nell'atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture	pag. 31
Arretrati contributivi dell'Alas	pag. 34
Sospensione attività	pag. 36
Permesso di soggiorno per motivi di studio e svolgimento di attività lavorativa: limiti	pag. 38
Chiarimenti interpretativi in ordine all'apprendistato di I livello	pag. 39
Federazioni sportive: sospensione termini versamenti contributi e premi	pag. 43
Convalida risoluzioni consensuali: modello richiesta colloquio <i>on line</i>	pag. 48
<i>Benefit</i> per ricarica auto elettrica	pag. 49
Regime fiscale dell'incentivo all'esodo versato alla previdenza complementare	pag. 50
Accordo sulla premialità ed erogazione differita	pag. 51
Esente la disponibilità dell' <i>app</i> per il <i>welfare</i> aziendale	pag. 53

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

UniEmens: modifiche strutturali a partire da giugno 2022

L'Inps, con messaggio n. 2519 del 21 giugno 2022, ha illustrato le modifiche strutturali apportate al flusso UniEmens a partire dalle denunce con competenza giugno 2022, precisando i 2 ambiti su cui si è intervenuti:

- il primo riguarda sia i flussi UniEmens “standard” della Gestione privata sia il flusso UniEmens-CIG (UNI41), utilizzato per esporre in UniEmens le informazioni relative al pagamento diretto Cig e Fondi di solidarietà al fine di aumentare la capacità descrittiva della struttura <InfoAggCausaliContrib>;
- il secondo riguarda esclusivamente il flusso UniEmens-CIG (UNI41), relativamente alle modalità di esposizione dei conguagli degli Anf.

(Inps, messaggio, 21/6/2022, n. 2519)

Costo del lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia

Il Ministero del lavoro, con decreto 25 del 6 giugno 2022, ha aggiornato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, in maniera distinta per gli operai e per gli impiegati sia a livello nazionale che a livello provinciale. Il decreto, con le relative tabelle, tiene conto dei recenti rinnovi contrattuali del settore.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 6/6/2022, n. 25)

Firmata una convenzione tra Agenzia delle entrate e consulenti del lavoro

L'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 3 giugno 2022, ha reso noto di aver firmato una convenzione con i consulenti del lavoro, che fissa le nuove modalità di trasmissione dei dati sulle iscrizioni nell'Albo nazionale e dà avvio a un nuovo servizio *on line* che permetterà agli iscritti all'Ordine, compresi i soci delle società tra professionisti, di comunicare all'Agenzia le informazioni relative alle procure conferite dai propri clienti per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza.

In base alla convenzione, il CNO assolve centralmente agli obblighi comunicativi per conto di tutti gli Ordini territoriali e sfrutta la cooperazione applicativa per trasmettere le informazioni concernenti gli iscritti, con frequenza quindicinale. L'Agenzia delle entrate, potendo verificare lo stato dell'iscrizione del professionista su un archivio aggiornato, sarà quindi in grado di erogare ai consulenti del lavoro servizi digitali e telematici più efficaci. In particolare, l'accordo prevede che, entro il 30 giugno 2022, siano trasmesse tutte le iscrizioni, variazioni e cancellazioni risultanti nell'Albo unico nazionale, relative all'anno 2021, e che le informazioni relative all'anno 2022 siano comunicate attraverso un *web service* che restituisce le variazioni dall'ultima richiesta.

Il servizio *web* Gestione procure sfrutterà per primo queste modalità e sarà disponibile, successivamente al primo aggiornamento delle informazioni (non prima del 12 settembre 2022), in area riservata. Tramite Gestione procure, ciascun consulente del lavoro potrà comunicare all'Agenzia quali clienti hanno conferito procura per assistenza presso gli uffici, specificando la durata della stessa e i servizi per i quali ha efficacia. Il servizio permetterà anche al professionista di comunicare

la lista dei propri collaboratori e, per ciascun cliente, se è stata concessa l'autorizzazione ad avvalersi dei collaboratori. Condizione per l'accesso all'applicativo sarà la regolare iscrizione all'Ordine, verificata in base alle informazioni trasmesse dal CNO.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 3/6/2022)

Metalmeccanica industria: determinato il costo medio orario del lavoro da giugno 2021

Il Ministero del lavoro, con D.D. 22 del 19 maggio 2022, ha determinato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività rientranti nel campo di applicazione dell'accordo di rinnovo del Ccnl Metalmeccanica industria del 5 febbraio 2021, distintamente per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dal mese di giugno 2021.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D. 19/5/2022, n. 22)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Fondo casalinghe e casalinghi: nuovo applicativo e pagamento contributi

L'Inps, con messaggio n. 2378 dell'11 giugno 2022, ha illustrato le novità relative al servizio telematico e le procedure per il pagamento *on line* dei contributi tramite il servizio "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari", c.d. Fondo casalinghe e casalinghi.

L'applicativo è stato oggetto di reingegnerizzazione e la sezione dedicata alla presentazione della domanda di iscrizione al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" è disponibile sul sito *internet* dell'Istituto www.inps.it, al seguente percorso: "Prestazioni e Servizi" > "Servizi" > "Fondo previdenza casalinghe - Iscrizione (Cittadino)".

Per l'accesso al servizio è richiesta l'autenticazione tramite Spid almeno di II livello, Cie (Carta d'Identità Elettronica), Cns (Carta Nazionale dei Servizi).

(Inps, messaggio, 11/6/2022, n. 2378)

Commissione UE: autorizzazioni per misure esonero contributivo recentemente adottate dal Governo

Il Ministero del lavoro, con comunicato del 10 giugno 2022, ha reso noto che, a seguito delle interlocuzioni tempestivamente avviate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la Rappresentanza permanente e la Commissione Europea, sono state concesse le autorizzazioni per alcune misure di esonero contributivo recentemente adottate dal Governo:

esonero per la costituzione di cooperative di lavoratori (*workers buy out*);

esonero per le assunzioni nel turismo e negli stabilimenti termali;

esonero per l'assunzione dei lavoratori in cassa integrazione.

Con comunicato del 23 giugno, inoltre, il Ministero ha informato dell'avvenuta autorizzazione per le assunzioni nel settore agenzie di viaggio e *tour operator* con esonero contributivo.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicati, 10/6/2022 e 23/6/2022)

Gestioni artigiani e commercianti e Gestione separata: compilazione Quadro RR modello Redditi PF

L'Inps, con circolare n. 66 del 9 giugno 2022, ha fornito le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello "Redditi 2022-PF", cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995.

L'Inps, con messaggio n. 2413 del 14 giugno 2022, in riferimento alla circolare n. 66/2022, ha

comunicato che al paragrafo 2.2 “Sezione II - Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS”, al punto “Calcolo del contributo dovuto”, per mero errore materiale, nel penultimo capoverso è stato riportato un valore errato anziché l’aliquota corretta, pari al 25,98%. Pertanto, la frase in questione è stata modificata come segue: *“Determinata la base imponibile, verrà calcolato il contributo dovuto applicando l’aliquota (24% e/o 25,98%) a seconda se il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria”*.

(Inps, messaggio, 14/6/2022, n. 2413; Inps, circolare, 9/6/2022, n. 66)

Obblighi contributivi per cooperative in crisi aziendale

L’Inps, con messaggio n. 2350 dell’8 giugno 2022, ha offerto chiarimenti in ordine alla corretta individuazione dell’obbligo contributivo in capo alle società cooperative di cui alla L. 142/2001, in caso di deliberazione, da parte delle stesse, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, L. 142/2001, di un *“piano di crisi aziendale”*. L’Istituto, richiamando l’interpello n. 48/2009 del Ministero del lavoro - che aveva evidenziato come l’eccezionalità degli accadimenti che ne costituiscono il presupposto, ed esclusivamente per il periodo di durata del piano di crisi aziendale deliberato ai sensi dell’articolo 6, L. 142/2001, consente il superamento della generale disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, D.L. 338/1989 - chiarisce che, limitatamente al periodo di durata del piano di crisi aziendale, l’obbligazione contributiva *“andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989”*.

(Inps, messaggio, 8/6/2022, n. 2350)

On line il portale incentivi.gov.it

Il Mise, con notizia del 1° giugno 2022, ha comunicato la creazione del portale incentivi.gov.it, un motore di ricerca che ha l’obiettivo di far conoscere e promuovere, in modo semplice e veloce, gli incentivi finanziati dal Ministero dello sviluppo economico, compresi quelli previsti dal PNRR, ad aspiranti imprenditori, alle imprese nuove e a quelle già attive, ai liberi professionisti, a enti e istituzioni.

(Mise, notizia, 1/6/2022)

Cooperative agricole e consorzi: precisazioni sulla contribuzione 2022

L’Inps, con messaggio n. 2225 del 27 maggio 2022, ha precisato la misura degli obblighi contributivi per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti dipendenti da imprese cooperative e loro consorzi inquadrati nel settore agricoltura che i datori di lavoro, compresi quelli operanti in zone montane e svantaggiate, devono denunciare nel flusso UniEmens, sezione “Datori di lavoro privati”, fermo restando che le contribuzioni relative agli ulteriori obblighi assicurativi (Ivs, malattia, maternità, Fondo di garanzia) sono rimosse dall’Istituto nell’ambito della contribuzione agricola unificata. L’Istituto indica le istruzioni operative e contabili.

(Inps, messaggio, 27/5/2022, n. 2225)

Calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2022: fissati i minimi

L’Inail, con circolare n. 21 del 16 maggio 2022, ha fornito le istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi (ordinari e speciali unitari) sulla base dei limiti di retribuzione imponibile giornaliera per l’anno 2022.

(Inail, circolare, 16/5/2022, n. 21)

Riduzione premi e contributi assicurativi anno 2022

L'Inail, con circolare n. 20 del 16 maggio 2022, ha fornito indicazioni sulla riduzione dei premi e contributi ai settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione tariffaria non è stato completato. La circolare, inoltre, precisa che l'individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull'andamento infortunistico aziendale e che sono previsti criteri differenziati a seconda che l'attività sia iniziata o meno da oltre un biennio.

(Inail, circolare, 16/5/2022, n. 20)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Fondo nuove competenze: nuove modalità di accesso per aziende che hanno già presentato istanza

L'Anpal, con notizia del 10 giugno 2022, ha comunicato che con decreto del commissario straordinario n. 159/2022 sono definite nuove modalità per l'accesso al Fondo nuove competenze per le istanze già presentate entro il 30 giugno 2021.

Il nuovo decreto prevede che, a seguito dell'ammissione a finanziamento, l'impresa possa scegliere alternativamente una delle 2 seguenti modalità di erogazione del contributo:

- il 40% dell'importo richiesto, a titolo di anticipazione, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa;
- in un'unica *tranche* a saldo, all'esito delle verifiche sulla documentazione allegata all'istanza di saldo.

(Anpal, notizia, 10/6/2022; Anpal, decreto del Commissario straordinario, 10/6/2022, n. 159)

Domande telematiche ai Fondi di garanzia: disponibile un nuovo servizio Inps

L'Inps, con messaggio n. 2303 del 1° giugno 2022, ha comunicato che è stato pubblicato il nuovo servizio per la trasmissione delle domande telematiche di intervento dei Fondi di garanzia, riservato ai cittadini. Il servizio *on line* consente di presentare, contestualmente o disgiuntamente, le domande di intervento del Fondo di garanzia per il Tfr e per i crediti di lavoro e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare.

(Inps, messaggio, 1/6/2022, n. 2303)

Assegno unico per percettori di RdC: disponibile il modello per integrazioni

L'Inps, con messaggio n. 2261 del 30 maggio 2022, ha comunicato che è disponibile in procedura il modello "RdC-Com AU", attraverso la cui presentazione avviene il riconoscimento delle integrazioni all'Assegno unico e universale per i figli a carico ai nuclei familiari percettori di RdC, qualora i dati necessari non siano già in possesso dell'Istituto. Il messaggio offre le indicazioni per la compilazione del modello, che può essere presentato esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio *on line* o i patronati.

(Inps, messaggio, 30/5/2022, n. 2261)

Anf: livelli reddituali luglio 2022 - giugno 2023

L'Inps, con circolare n. 65 del 30 maggio 2022, ha comunicato i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023, validi ai fini della corresponsione dell'Anf. In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 230/2021, che ha istituito l'Assegno unico e universale per i figli a carico, valido dal 1° marzo 2022, abrogando dalla stessa data l'Anf per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti.

(Inps, circolare, 30/5/2022, n. 65)

Isopensione: nuova modalità di gestione del processo

L'Inps, con messaggio n. 2216 del 27 maggio 2022, ha comunicato che il "Portale prestazioni atipiche", accessibile dal servizio "Prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione", è stato implementato per consentire all'ente esodante:

- la presentazione delle domande di certificazione;
- la presentazione delle domande di calcolo importo;
- la scelta dello strumento a garanzia delle prestazioni e della contribuzione ad essa correlata.

L'Istituto ricorda che per la gestione delle suddette prestazioni il datore di lavoro deve utilizzare esclusivamente i seguenti ambienti di comunicazione telematica con l'Inps:

- il "Cassetto previdenziale del contribuente", per la presentazione dell'accordo;
- il "Portale prestazioni atipiche", accessibile dal servizio "Prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione", per la gestione del piano di esodo.

Il messaggio riepiloga le fasi di gestione del processo.

(Inps, messaggio, 27/5/2022, n. 2216)

APE sociale: i chiarimenti Inps

L'Inps, con circolare n. 62 del 25 maggio 2022, ha fornito istruzioni in merito alle modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 91-93, L. 234/2021, alle disposizioni in materia di APE sociale di cui all'articolo 1, comma 179, L. 232/2016 e successive modificazioni, nonché chiarimenti in materia.

(Inps, circolare, 25/5/2022, n. 62)

Fondo di solidarietà trasporto aereo: nuovo processo di gestione dei pagamenti Cigs

L'Inps, con circolare n. 61 del 24 maggio 2022, ha illustrato le novità introdotte nell'ambito del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della Cigs, erogate dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo, e ha fornito le istruzioni operative per l'avvio del nuovo processo.

(Inps, circolare, 24/5/2022, n. 61)

SALUTE E SICUREZZA**Sorveglianza sanitaria eccezionale prorogata al 31 luglio 2022**

L'Inail, con avviso del 26 maggio 2022, ha comunicato che la L. 52/2022, di conversione del D.L. 24/2022, ha prorogato fino al 31 luglio 2022 le disposizioni sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2. L'Istituto ricorda che i datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 31 luglio 2022, o nominare uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail attraverso l'apposito servizio online.

Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare n. 44/2020.

(Inail, avviso, 26/5/2022)

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: IN GAZZETTA IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Il D.L. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, è stato pubblicato sulla G.U. n. 143 del 21 giugno 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
Articolo 2	<p>Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta</p> <p>A partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 37, D.Lgs. 241/1997, i sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituto, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti di imposta;b) consegnare al sostituto, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, entro:<ul style="list-style-type: none">1. il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;2. il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;3. il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;4. il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;5. il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis, D.M. 164/1999;e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del 2, del 5 e dell'8 per mille dell'Irpef fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

Articolo 6	<p>Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata</p> <p>A partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 5, D.Lgs. 175/2014, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante Caf o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3, D.Lgs. 175/2014. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.</p> <p>Inoltre, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, effettuata mediante Caf o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente. Il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il Caf o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.</p>
Articolo 10	<p>Semplificazioni in materia di dichiarazione Irap</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina Irap, in particolare all'articolo 11, D.Lgs. 446/1997. Viene previsto, ai fini della determinazione della base imponibile che sono ammessi in deduzione i contributi in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Al contrario, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), D.Lgs. 446/1997, escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, non potranno più dedurre un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni, nonché, sempre per tali soggetti, con esclusione, però, delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Per quanto riguarda le spese relative agli apprendisti, di cui al n. 5, sono deducibili a condizione che si riferiscano a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Viene modificato il comma 4-bis.1, chiarendo che ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), D.Lgs. 446/1997, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a 400.000 euro, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a 1.850 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente, diverso da quelli a tempo indeterminato, impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di 5. Viene abrogato il comma 4-quater e sostituito il successivo</p>

	<p>comma 4-<i>septies</i>, prevedendo che per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-<i>bis</i>.1 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro. Infine, il nuovo comma 4-<i>octies</i> stabilisce che per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, D.Lgs. 446/1997, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo è altresì ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.</p> <p>Le modifiche di cui sopra si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22 giugno 2022.</p>
Articolo 11	<p>Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa</p> <p>Modificando quanto previsto dal D.P.R. 322/1998, viene stabilito che i modelli relativi alla dichiarazione dei redditi e Irap nonché 770 sono approvati entro il mese di febbraio.</p>
Articolo 17	<p>Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti</p> <p>Viene abrogata la previsione di cui all'articolo 20, comma 1, D.P.R. 605/1973 per cui le P.A. e gli enti pubblici devono comunicare all'Anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.</p>
Articolo 20	<p>Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef ai nuovi scaglioni dell'Irpef</p> <p>Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale Irpef con i nuovi scaglioni Irpef previsti dall'articolo 1, comma 2, L. 234/2021, il termine entro cui i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale è differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede a effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.</p> <p>Per i Comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui sopra nel rispetto del termine ivi previsto, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, D.Lgs. 23/2011, per l'anno 2022 l'addizionale comunale all'Irpef si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'Irpef e delle prime 4 aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.</p>
Articolo 26	<p>Modifiche all'articolo 104, D.Lgs. 117/2017</p> <p>Integrando l'articolo 104, comma 1, D.Lgs. 117/2017, viene stabilito che le disposizioni transitorie si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, anche agli Enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.</p>
Articolo 35	<p>Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti</p> <p>Viene stabilito che, in riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, D.M. 115/2017, in scadenza:</p>

	<p>a) dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;</p> <p>b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.</p> <p>La proroga si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 <i>final</i>, recante “<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19</i>”.</p>
Articolo 36	<p>Indennità <i>una tantum</i> per i lavoratori dipendenti P.A.</p> <p>Si prevede, ai fini dell'erogazione dell'indennità <i>una tantum</i> di 200 euro (articolo 31, comma 1, D.L. 50/2022), limitatamente ai dipendenti delle P.A. i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia, che l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Inps. Tali dipendenti non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1, D.L. 50/2022.</p>
Articolo 38	<p>Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico</p> <p>Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina dell'assegno unico (D.Lgs. 230/2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> - viene ampliata la platea dei beneficiari: viene riconosciuto, nei nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne, a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992; - limitatamente all'anno 2022, l'importo di 175 euro per ciascun figlio minore è esteso a ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età; - le maggiorazioni per ciascun figlio con disabilità minore (pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media) sono estese, limitatamente all'anno 2022, fino ai 21 anni; - in caso di nuclei con almeno un figlio a carico disabile, gli importi della maggiorazione transitoria per i nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 euro per l'anno 2022 sono incrementati di 120 euro.
Articolo 42	<p>Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri</p> <p>Ai fini della semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri, per le domande presentate in relazione al D.P.C.M. 21 dicembre 2021), il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 73/2022 (22 giugno 2022); per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, T.U. immigrazione.</p> <p>Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine di 30 giorni, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24, D.Lgs. 286/1998, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.</p> <p>Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base del nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente articolo, è rilasciato entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.</p>

	<p>La procedura semplificata si applica anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del C.d.M. adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;</p> <p>b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della L. 68/2007, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.</p>
Articolo 43	<p>Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti</p> <p>Non sono ammessi alle procedure semplificate previste dall'articolo 42, comma 7, D.L. 73/2022 i cittadini stranieri:</p> <p>a) nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione;</p> <p>b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;</p> <p>c) che siano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444, c.p.p., per uno dei reati previsti dall'articolo 380, c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;</p> <p>d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.</p> <p>Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all'articolo 42, comma 7, D.L. 73/2022, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. 286/1998, o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444, c.p.p., per uno dei reati di cui all'articolo 10-bis, D.Lgs. 286/1998.</p>
Articolo 44	<p>Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, D.P.R. 394/1999</p> <p>In relazione agli ingressi previsti dai decreti per le annualità 2021 e 2022, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, D.P.R. 394/1999, è demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all'articolo 1, L. 12/1979, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.</p>

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: INDENNITÀ *UNA TANTUM* DI 200 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Entra nel vivo l'operazione di erogazione dell'*una tantum*, pari a 200 euro, prevista dal D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), come noto pensata al fine di attenuare l'impatto dei recenti rincari generalizzati dei prezzi sul costo della vita. Tale erogazione riguarda, invero, una molteplicità di soggetti dato che interessa i lavoratori dipendenti anche domestici, i pensionati, i collaboratori, etc.. Per ogni situazione sono previste, tuttavia, regole che possono variare.

In linea di massima, si sottolinea come tale *una tantum*, in relazione al lavoro dipendente, non domestico, sarà erogata ai lavoratori dai loro datori di lavoro, i quali provvederanno poi a recuperare il credito a mezzo compensazione da esporre nella denuncia UniEmens. Si evidenzia che l'erogazione dell'indennità per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato. L'Inps ha iniziato a fornire istruzioni con il messaggio n. 2397/2022, dove l'Istituto traccia un primo rapido esame, essenzialmente concernente le istruzioni per il recupero del credito spettante al datore di lavoro, precisando la necessità di farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione nella quale egli dichiara di essere nelle condizioni giuridiche per beneficiare dell'*una tantum* e di non aver richiesto ad altro datore l'erogazione della somma, data l'unicità di tale indennità. Si ricorda che per i lavoratori dipendenti l'*una tantum* spetta a coloro che abbiano beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,80% (in pratica abbiano avuto un imponibile mensile inferiore a 2.692 euro almeno in un mese). Si ricorda, infine, che tale indennità non sarà soggetta a imposta e contribuzione, né sarà pignorabile.

Con circolare n. 73/2022 l'Inps ha, poi, fornito le istruzioni applicative in materia di indennità *una tantum*, precisando che la stessa dev'essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio e gli altri requisiti previsti, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia UniEmens entro il 31 agosto, ovvero, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, *part-time* ciclici) o della previsione dei Ccnl, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia UniEmens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - Cigo/Cigs, Fis o Fondi di solidarietà, Cisoa - o congedi). I dipendenti delle P.A. i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Mef (NoiPA), non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 31, comma 1, D.L. 50/2022.

L'Inps ricorda che possono accedere al riconoscimento dell'indennità, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Tali lavoratori devono, però, aver beneficiato della misura agevolata di cui alla L. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota di contributi a carico del lavoratore), che si applica, mese per mese, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché sia rispettato il

limite della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di 2.692 euro. L'ente di previdenza precisa che:

- la fruizione dell'esonero sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell'indennità;
- il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all'esonero è esteso fino al 23 giugno 2022 (quindi non solo i primi 4 mesi del 2022);
- l'indennità spetta nella misura intera anche nel caso di contratto a tempo parziale.

Dato che l'indennità spetta una sola volta, anche a chi sia titolare di più rapporti di lavoro, il lavoratore in tale situazione dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità. Se dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens l'indennità, l'Inps comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio, tenendo presente che l'importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato l'indennità per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.

Per quanto concerne i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità ai lavoratori in forza nel mese di luglio, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti specifici per loro previsti in caso di erogazione da parte dell'Inps, perché per tali lavoratori il pagamento da parte dell'Inps sarà residuale, a domanda, solo laddove non abbiano già percepito l'indennità dal datore di lavoro.

Infine, con il messaggio n. 2559/2022, l'Inps ricorda che i lavoratori dipendenti, al fine di ricevere l'indennità dal proprio datore di lavoro, devono presentare allo stesso una dichiarazione con la quale affermano di non essere titolari delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18, ossia di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza (categorie per le quali è previsto che sia l'Inps a erogare a luglio l'indennità *una tantum*) e, per agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, allega al messaggio un *fac-simile* di dichiarazione, che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Esposizione nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens

I datori di lavoro, al fine di recuperare l'indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> il nuovo valore "L031", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.";
 - nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il valore "N";
 - nell'elemento <AnnoMeseRif> l'anno/mese "06- 07/2022";
 - nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> l'importo da recuperare.
-

Esposizione nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per il recupero dell'indennità a essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l'elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

- nell'elemento <AnnoRif> l'anno 2022;
- nell'elemento <MeseRif> il mese 06 o 07;
- nell'elemento <CodiceRecupero> il valore "35" avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";
- nell'elemento <Importo> l'importo da recuperare.

Esposizione nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l'indennità pagata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce PosAgri del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> "9", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50".

Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> "9" dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità *una tantum* da recuperare.

Il <CodiceRetribuzione> "9" potrà essere valorizzato:

- nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell'anno 2022;
- nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell'anno 2022.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM PER PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI

Con la circolare n. 73/2022 l'Inps ha fornito le istruzioni applicative in materia di indennità *una tantum* previste dagli articoli 31 (lavoratori dipendenti) e 32 (pensionati e altre categorie di soggetti), D.L. 50/2022. In questa informativa si tratta dei pensionati e delle altre categorie di soggetti presenti nell'articolo 32.

Pensionati

▮ *Trattamenti rientranti nell'ambito di applicazione della misura*

L'indennità è riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 in favore dei soggetti *“residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro”*.

Con riferimento ai trattamenti pensionistici, l'indennità è corrisposta d'ufficio ai soggetti che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche *pro quota*, dell'Assicurazione generale obbligatoria (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria. I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno 2022 saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità. Parimenti, i titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 30 giugno 2022 sia in corso il periodo per esercitare l'opzione per la NASpl o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l'opzione in favore del trattamento pensionistico. In tal caso il pagamento sarà eseguito in tempi successivi.

I titolari di assegno ordinario di invalidità la cui prestazione sia stata sospesa in quanto hanno optato per le indennità NASpl o DIS-COLL di cui sono titolari per il mese di giugno 2022, saranno destinatari dell'indennità *una tantum* di 200 euro secondo le specifiche modalità legate alla percezione di tali prestazioni.

Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione deve essere corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

L'indennità *una tantum* non è, invece, erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni

del Fondo di previdenza degli sportivi – Sportass o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall'incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, Inail, Ipsema).

Hanno diritto all'indennità *una tantum* anche i titolari di “*trattamenti di accompagnamento alla pensione*”, tra i quali devono intendersi ricompresi:

- l'APE sociale;
 - l'APE volontario;
 - l'indennizzo commercianti;
 - gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), D.Lgs. 148/2015;
 - le prestazioni di accompagnamento a pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, L. 92/2012;
 - l'indennità mensile del contratto di espansione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, D.Lgs. 148/2015.
- L'indennità sarà corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti con decorrenza entro il 30 giugno 2022, ancorché liquidate successivamente.

Con riferimento ai trattamenti di natura assistenziale, l'indennità è corrisposta d'ufficio ai soggetti che risultino titolari, alla data del 1° luglio 2022, di:

- pensione di inabilità;
- assegno mensile di cui all'articolo 13, L. 118/1971;
- pensione, non reversibile, per i ciechi (assoluti o parziali);
- pensione, non reversibile, per sordi;
- assegno sociale;
- pensione sociale.

Requisiti

L'indennità viene corrisposta esclusivamente ai soggetti che risultino residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022 e che abbiano un reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro. Sono esclusi dal computo del reddito personale i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Il limite di reddito personale per l'anno 2021 è pari a 35.000 euro e non è prevista alcuna clausola di salvaguardia. Per l'individuazione del reddito del 2021 da utilizzare per l'erogazione in via provvisoria dell'indennità in esame, sono stati presi in considerazione i seguenti redditi, ove disponibili:

- redditi da CU 2022 emesse dall'Inps;
- redditi da flussi UniEmens;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all'iscrizione in Gestione separata;
- redditi dichiarati dai pensionati per l'anno 2021 noti all'Inps ai fini delle verifiche del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento;
- assegni straordinari del credito, credito cooperativo e Poste italiane soggetti a tassazione separata (aventi categoria: 027, 028, 127, 128), è stato considerato l'importo lordo da assoggettare a tassazione separata derivante dai trattamenti stessi.

Dalla platea così individuata sono esclusi i titolari di pensioni ai superstiti assoggettate alla trattenuta di cui all'articolo 1, comma 41, L. 335/1995, qualora il reddito totale per la riduzione dell'anno 2021 sia maggiore di 35.000 euro.

L'indennità *una tantum* è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'ente erogatore al momento del pagamento ed è sottoposta a successiva verifica definitiva del reddito, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra Amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

▮ *Ulteriori disposizioni*

L'indennità *una tantum* per pensionati:

- non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali; non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa;
- non è compatibile con altre prestazioni del medesimo articolo 32 o dell'articolo 31, perché l'indennità può essere corrisposta a ciascun soggetto avente diritto una sola volta, anche quando l'interessato abbia più trattamenti che danno titolo al beneficio.

Nelle ipotesi di soggetto avente diritto alla prestazione sia come titolare di trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione, sia come titolare di prestazione assistenziale ovvero come lavoratore attivo, il beneficio sarà corrisposto d'ufficio in qualità di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.

▮ *Modalità di erogazione*

L'indennità *una tantum* sarà riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022, senza necessità che i soggetti destinatari presentino alcuna istanza.

Per titolari di trattamento pensionistico o di accompagnamento alla pensione l'importo sarà accreditato unitamente alla rata della mensilità di luglio 2022 e sarà riportata la specifica descrizione "Pagamento dell'indennità *una tantum* articolo 32 decreto-legge n. 50/2022".

In presenza di soggetti titolari di prestazioni erogate dall'Inps e dalle c.d. Casse previdenziali privatizzate e dagli enti previdenziali per i professionisti iscritti ad Albi o Elenchi privi di un ente previdenziale di categoria, il pagamento sarà effettuato sulla pensione erogata dall'Inps.

Per chi sia, invece, titolare esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'Inps, il casellario centrale dei pensionati individua l'ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità *una tantum*, che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'Inps a seguito di apposita rendicontazione. In presenza di più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi dall'Inps, l'ente tenuto al pagamento sarà quello a carico del quale risulta il trattamento pensionistico con imponibile maggiore, previa verifica del requisito reddituale.

I titolari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento a pensione, beneficiari dell'indennità *una tantum*, verranno informati dell'erogazione mediante:

- nota sul cedolino;
- invio di *sms* e/o *e-mail* qualora negli archivi dell'Istituto siano presenti i relativi contatti;
- notifica nella sezione "MY INPS" del pensionato;
- notifica mediante App "IO".

Nella sezione personale "MY INPS" sarà messa a disposizione del cittadino un'apposita funzione "Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022", che consentirà di visualizzare l'esito dell'elaborazione centralizzata, specificando, in caso di mancata corresponsione sulla mensilità di luglio 2022, le

relative motivazioni. Il pensionato che ritenga che il motivo della mancata erogazione dipenda da dati da aggiornare o integrare (ad esempio, residenza in Italia non comunicata o aggiornamento dati reddituali) può presentare domanda di ricostituzione, indicando le situazioni variate, al fine di ottenere con la prima rata utile, se spettante, l'indennità *una tantum*.

Ove il soggetto, invece, riceva l'indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale, ma sia consapevole che i redditi dell'anno 2021, una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all'indennità *una tantum* mediante specifica richiesta, da inoltrare in via telematica con gli appositi canali messi a disposizione dell'Inps per l'erogazione delle prestazioni.

Anche per i titolari di trattamenti di natura assistenziale l'importo a titolo di indennità *una tantum* verrà accreditato unitamente alla rata della mensilità di luglio 2022 e verrà riportata la specifica descrizione "Pagamento dell'indennità una tantum articolo 32 decreto legge n. 50 del 2022".

▮ *Recupero indennità una tantum non dovuta*

L'ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali. Saranno emanate ulteriori istruzioni, ma l'Inps precisa che eroga dette indennità *una tantum* in via provvisoria e che il consolidamento del diritto al riconoscimento delle stesse si attua solo all'esito dell'acquisizione delle informazioni reddituali e delle conseguenti attività di elaborazione finalizzate alle relative verifiche. L'eventuale erogazione di somme in eccedenza può riguardare non soltanto il caso di reddito superiore al previsto, ma anche l'ipotesi in cui il trattamento pensionistico che ha dato titolo al riconoscimento dell'indennità *una tantum* sia revocato o, comunque, tutte le circostanze in cui si accerti successivamente la non sussistenza del diritto a prescindere dal requisito reddituale.

Altre categorie di soggetti

L'articolo 32, commi 9-16, D.L. 50/2022, prevede l'erogazione d'ufficio da parte dell'Inps di un'indennità *una tantum* di importo pari a 200 euro a favore dei soggetti titolari, nel mese di giugno 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpl e DIS-COLL, a favore dei lavoratori che hanno percepito l'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2021, nonché a favore dei lavoratori che hanno beneficiato delle indennità Covid-19 di cui al D.L. 41/2021 e al D.L. 73/2021.

La medesima disposizione prevede, altresì, il riconoscimento - previa domanda all'Inps da parte dell'interessato - dell'indennità *una tantum* di importo di 200 euro a favore di altre categorie di lavoratori, a condizione che soddisfino determinati requisiti legislativamente previsti.

Le indennità saranno erogate dall'Inps successivamente all'invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di luglio 2022.

Indennità <i>una tantum</i> erogate d'ufficio dall'Inps	
Titolari di NASpl e DIS-COLL	È prevista l'erogazione dell'indennità <i>una tantum</i> a favore dei soggetti che nel mese di giugno 2022 sono titolari delle indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL. L'unica condizione di accesso è, pertanto, la titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle richiamate prestazioni di disoccupazione, ma l'indennità non è, invece, riconosciuta ai percettori della NASpl che hanno fruito della stessa in forma anticipata e il cui periodo teorico ricomprenda il

	<p>meze di giugno 2022.</p> <p>Per la fruizione del beneficio non dev'essere presentata alcuna domanda, ma lo stesso è erogato d'ufficio dall'Inps con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.</p> <p>Detta indennità non concorre alla formazione del reddito e, per la stessa, non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>Le indennità possono essere corrisposte una sola volta a ciascun soggetto avente diritto e, pertanto, l'indennità non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di un'indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p>
<p>Disoccupazione agricola di competenza del 2021</p>	<p>Il riconoscimento da parte dell'Inps di un'indennità <i>una tantum</i> pari a 200 euro in favore di coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 non richiede la presentazione di alcuna domanda, perché l'Inps eroga direttamente d'ufficio con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.</p> <p>L'indennità <i>una tantum</i> non concorre alla formazione del reddito, per la stessa non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa e non è compatibile con le altre indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, Decreto Aiuti.</p>
<p>Beneficiari delle indennità Covid</p>	<p>È previsto il riconoscimento di un'indennità <i>una tantum</i> dell'importo di 200 euro a favore dei lavoratori che hanno beneficiato di una delle indennità previste dall'articolo 10, commi 1-9, D.L. 41/2021, e di cui all'articolo 42, D.L. 73/2021. L'indennità, perciò, è riconosciuta ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito riportate, qualora siano stati beneficiari delle indennità di cui ai menzionati decreti-legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; • lavoratori intermittenti; • lavoratori autonomi occasionali; • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; • lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; • lavoratori dello spettacolo. <p>Per la fruizione del beneficio in argomento non deve essere presentata alcuna domanda, ma lo stesso è erogato d'ufficio dall'Inps con le medesime modalità di pagamento delle suddette indennità Covid-19 già riconosciute.</p> <p>Detta indennità <i>una tantum</i> non concorre alla formazione del reddito e, per la stessa, non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L'indennità non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, Decreto Aiuti.</p>

Indennità <i>una tantum</i> erogate a domanda dall'Inps	
Collaboratori coordinati e continuativi	<p>È previsto il riconoscimento di un'indennità <i>una tantum</i> dell'importo di 200 euro a favore dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contratto sia attivo alla data del 18 maggio 2022; • il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata; • i potenziali beneficiari non siano titolari - alla data del 18 maggio 2022 - dei trattamenti pensionistici come sopra individuati; • i potenziali beneficiari non siano iscritti - alla data del 18 maggio 2022 - ad altre forme previdenziali obbligatorie; • i soggetti interessati possano fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro. <p>L'indennità è erogata a domanda dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L'indennità in parola non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p>
Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti	<p>È previsto il riconoscimento dell'indennità a favore dei lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti, inclusi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo, purché abbiano svolto, nell'anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell'ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente; pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in una o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra e lo stesso possa far valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro.</p> <p>L'indennità è erogata a domanda dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L'indennità in parola non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p> <p>Quanto previsto dall'articolo 32, relativamente al pagamento diretto da parte dell'Inps, non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, ma solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021. Pertanto, con la retribuzione di luglio 2022, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, laddove in forza nel mese di luglio, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti. Il pagamento da parte dell'Inps, infatti, sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità dal datore di lavoro, ove spettante.</p>
Lavoratori iscritti	È previsto il riconoscimento dell'indennità a favore dei lavoratori, sia autonomi

<p>al Fpls</p>	<p>che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, purché gli stessi, nell'anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.</p> <p>L'indennità è erogata a domanda dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L'indennità non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p> <p>Quanto previsto dall'articolo 32, relativamente al pagamento diretto da parte dell'Inps, non riguarda la generalità dei lavoratori iscritti al Fpls, bensì solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021. Pertanto, con la retribuzione di luglio 2022, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità anche ai lavoratori iscritti al Fpls, laddove in forza nel mese di luglio, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti. Il pagamento da parte dell'Inps, infatti, sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità dal datore di lavoro, ove spettante.</p>
<p>Lavoratori autonomi occasionali</p>	<p>È prevista l'erogazione dell'indennità a favore dei lavoratori autonomi che, nel periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021, siano stati privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'articolo 2222, cod. civ., purché risulti, per l'anno 2021, l'accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori interessati - alla data del 18 maggio 2022 - siano già iscritti alla Gestione separata.</p> <p>L'indennità <i>una tantum</i> è erogata a domanda dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L'indennità non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p>
<p>Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio</p>	<p>È previsto il riconoscimento di un'indennità <i>una tantum</i> dell'importo di 200 euro a favore degli incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere, nell'anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.</p> <p>L'indennità <i>una tantum</i> è erogata a domanda dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L'indennità di cui al presente paragrafo non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità <i>una tantum</i> di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p>

<p>Lavoratori domestici</p>	<p>È prevista l'erogazione dal mese di luglio 2022, a domanda, dell'indennità nei confronti dei lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l'iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei lavoratori domestici dell'Inps. I lavoratori domestici, inoltre, all'atto della domanda, non devono essere titolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico; • di uno o più trattamenti pensionistici come sopra individuati. <p>L'indennità è erogata dall'Inps a seguito di domanda da parte dei soggetti assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell'Inps, appartenenti alle categorie individuate dal vigente Ccnl che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente. I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui instaurazione non sia stata respinta dall'Inps, alla data del 18 maggio 2022, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici.</p> <p>Ai fini dell'accoglimento della domanda, il richiedente deve avere, per l'anno 2021, un reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro. Concorrono al tetto dei 35.000 euro i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva). Sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l'assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l'assegno unico universale.</p> <p>Ai fini del pagamento, il richiedente dovrà indicare le modalità di accredito scelte nella domanda per il pagamento della indennità, selezionando tra codice Iban per bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche il pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste. L'Iban comunicato dovrà essere associato a un conto intestato al richiedente l'indennità. Si segnala che prima dell'eventuale emissione dell'importo dovuto, verrà verificata la corrispondenza fra soggetto beneficiario dell'indennità e il titolare del conto associato all'Iban comunicato.</p>
------------------------------------	--

Presentazione della domanda

Per quanto concerne i lavoratori potenziali destinatari delle indennità erogate a domanda dall'Inps, gli stessi dovranno, appunto, presentare domanda all'Istituto esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli istituti di patronato sul portale web dell'Istituto fino al 31 ottobre 2022; la domanda per l'accesso all'indennità *una tantum* per i lavoratori domestici può essere presentata fino al 30 settembre 2022.

L'indennità in questione non può essere ceduta, sequestrata o pignorata, non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con altre misure di sostegno al reddito e con i trattamenti pensionistici. Con il messaggio n. 2580/2022, l'Inps ha comunicato che è disponibile il servizio di presentazione delle domande per la richiesta dell'indennità *una tantum* pari a 200 euro per i soggetti tenuti.

È possibile presentare la domanda accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla *home page* del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra:

- Indennità *una tantum* per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Indennità *una tantum* per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- Indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi occasionali;
- Indennità *una tantum* per i lavoratori domestici;
- Indennità *una tantum* per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo);
- Indennità *una tantum* per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

I lavoratori domestici possono presentare la domanda fino al 30 settembre 2022 (l'erogazione è prevista dal mese di luglio 2022), mentre per le altre categorie di lavoratori sopra richiamate il termine di presentazione è stabilito al 31 ottobre 2022 (la domanda dev’essere effettuata solo in presenza dei requisiti previsti dalla disciplina sopra richiamata e qualora non siano già destinatari dell’indennità *una tantum* ad altro titolo).

Una volta presentata la domanda, accedendo alla medesima procedura, sarà possibile consultare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.

Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande delle indennità sopra descritte sono le seguenti:

- Spid di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (Cie);
- Carta nazionale dei servizi (Cns).

In alternativa al portale web, è possibile inoltrare le domande tramite il servizio di *Contact center* multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per l’accesso ai servizi dell’Inps tramite il *Contact center* multicanale è necessario munirsi del PIN telefonico temporaneo, che potrà essere generato accedendo all’apposita sezione dell’area riservata “MyInps”.

Inoltre, è possibile presentare domanda attraverso gli istituti di patronato.

Nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza

Ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC) è corrisposta d’ufficio, nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un’indennità *una tantum* pari a 200 euro, salvo che sia presente nel nucleo almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31 e di cui all’articolo 32, commi 1-16, D.L. 50/2022.

Pertanto, l’Inps procederà al riconoscimento dell’indennità *una tantum* a favore di tutti i nuclei familiari che abbiano maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di luglio 2022, contestualmente alla liquidazione di tale mensilità, senza necessità che sia presentata apposita domanda, attraverso la Carta RdC.

Calendario dei pagamenti

Il calendario dei pagamenti dell'indennità in parola è il seguente:

- per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il pagamento avverrà unitamente alla rata di pensione di luglio 2022; qualora i soggetti di cui al presente punto risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'Inps, l'erogazione sarà disposta a cura dell'ente previdenziale che ha in pagamento la pensione;
- per i lavoratori domestici il pagamento dell'indennità avverrà nel mese di luglio 2022 successivamente all'elaborazione delle domande pervenute;
- per i titolari nel mese di giugno 2022 delle prestazioni NASpl e DIS-COLL, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle indennità Covid-19 2021, il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022;
- per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda, il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti di cui ai punti precedenti, nel mese di ottobre 2022;
- per i titolari nel mese di giugno 2022 di RdC, il pagamento dell'indennità, attraverso l'accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avverrà a luglio 2022, successivamente all'individuazione della platea di beneficiari dell'erogazione dell'indennità, da parte di ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di sovrapposizioni.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI I LIVELLO

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto che, per il 2022, i datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a 9 possano beneficiare di uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi successivi, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Con la circolare n. 70/2022 l'Inps ha diffuso le istruzioni operative.

Regime contributivo applicabile

La norma ha rinnovato per il 2022 lo sgravio per le assunzioni in apprendistato di I livello (articolo 43, D.Lgs. 81/2015), da ritenersi applicabile qualora sussistano 2 specifiche condizioni:

- assunzioni con contratto di apprendistato ex articolo 43, D.Lgs. 81/2015, effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
- avere alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 al momento dell'assunzione dell'apprendista di I livello (il beneficio contributivo permane anche se, dopo l'assunzione, si superi il predetto limite dimensionale).

Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto l'azzeramento dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro e a tali rapporti si applicano altresì gli esoneri contributivi previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere a) (*ticket* licenziamento) e c) (NASpl), D.Lgs. 150/2015. Dal 37° mese del contratto di apprendistato è dovuta l'aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ferma restando l'applicazione degli altri incentivi di cui alle lettere a) e c) citati per l'intera durata del contratto di apprendistato di I livello. Pertanto, le assunzioni con contratto di apprendistato di I livello in argomento non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell'ASpl e dal contributo integrativo ex articolo 25, comma 4, L. 845/1978 (pari complessivamente all'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). L'aliquota a carico dell'apprendista rimane, invece, pari al 5,84% per tutta la durata del periodo di formazione e per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

Per la determinazione dell'aliquota contributiva assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione dell'apprendista; pertanto, si deve tenere conto di precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro perché lo sgravio totale può essere riconosciuto limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti.

Per gli specifici obblighi contributivi per apprendisti di I livello assunti da cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, l'Inps rinvia alla circolare n. 2/2022 (§ 3 e § 3.1).

Infine, dato che dal 1° gennaio 2022 possono essere beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale anche gli apprendisti di primo livello, dalla medesima data, tutti i datori di lavoro, in ragione dell'inquadramento assegnato dall'Inps alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori in forza a tale data. Sul punto sarà emanata successiva circolare. Si ricorda anche che, in caso di apprendistato di I livello, la sospensione/riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ex articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, D.Lgs. 81/2015.

Per ogni ulteriore aspetto l'Istituto rinvia alle precisazioni contenute nella circolare n. 87/2021, con la quale sono state fornite le istruzioni relative allo sgravio contributivo per gli anni 2020 e 2021.

Condizioni per l'applicazione dello sgravio contributivo

Il datore di lavoro non ha diritto all'applicazione dello sgravio contributivo in trattazione nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 31, D.Lgs. 150/2015, e in caso di violazione della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1175, L. 296/2006. Pertanto, il datore di lavoro deve risultare in possesso del Durc ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'Inps ricorda anche che l'INL, con la nota n. 1436/2020, ha chiarito che, laddove il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi al Fondo di previdenza complementare e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo omettendo i versamenti dovuti al Fondo di garanzia si configura una violazione che legittima il recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti in applicazione del suddetto articolo 1, comma 1175, L. 296/2006. Perciò, il datore di lavoro che risulti privo di regolarità contributiva o sia incorso nella violazione delle altre norme sopra richiamate è tenuto al versamento della contribuzione prevista dall'articolo 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006, nonché della contribuzione di finanziamento dell'ASpl e del contributo integrativo (1,61%) e, inoltre, è soggetto al c.d. *ticket* di licenziamento. Lo sgravio contributivo in argomento soggiace, altresì, alle disposizioni in materia di aiuti *de minimis*.

Istruzioni operative e modalità di compilazione del flusso UniEmens

Sull'argomento l'Inps rinvia alle indicazioni contenute nella circolare n. 87/2021.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: INTEGRAZIONE SALARIALE PER ACCORDI DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto misure di sostegno per fronteggiare particolari situazioni di criticità occupazionale e, in particolare, ha inserito nel D.Lgs. 148/2015 l'articolo 22-ter, rubricato "*Accordo di transizione occupazionale*", che prevede che, per sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento Cigs per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso un ulteriore intervento Cigs finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. Il Ministero del lavoro ha fornito indicazioni e chiarimenti con la circolare n. 6/2022 e l'Inps, con il messaggio n. 2423/2022, illustra ora le relative modalità procedurali e operative.

Destinatari

La norma si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di Cigs che occupano più di 15 dipendenti, cioè:

- i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015;
- a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nell'apposito Registro.

Per accedere al trattamento è necessario aver effettuato la procedura di consultazione sindacale con la quale:

- sono individuati i lavoratori che, in seguito alle azioni attuate in relazione a un programma di riorganizzazione o risanamento aziendale già concluso da parte dell'impresa che li occupa, restino, comunque, non riassorbibili e, conseguentemente, a rischio esubero;
- sono definite, con la Regione o le Regioni competenti, le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche attraverso il ricorso ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.

I lavoratori interessati dal trattamento accedono al programma GOL, perciò i loro nominativi sono comunicati all'Anpal, che li mette a disposizione delle Regioni interessate.

L'ulteriore periodo di Cigs:

- è concesso in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015;
 - non deve essere conteggiato nell'ambito del periodo massimo di Cigs fruibile nel quinquennio mobile di riferimento.
-

Contributo addizionale

Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 22-ter devono versare il contributo addizionale del 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Istruzioni procedurali

In "Sistema UNICO", nell'ambito del codice intervento 333 - CIG Straordinaria [D.Lgs 148/2015], è stato istituito l'apposito codice evento 146 Ulteriori trattamenti nel 2022-23 - L.234/21 art.22 ter.

Istruzioni operative

▮ Pagamento diretto

Per le prestazioni liquidate direttamente dall'Inps la procedura è stata aggiornata. Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

▮ Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale

Per tutti gli eventi di Cigs gestiti con il sistema del *ticket*, occorre indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento "CSR", sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice "T" in "TipoEventoCIG" e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

Dopo l'autorizzazione del conguaglio delle prestazioni anticipate, nell'elemento <DenunciaAziendale/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, si deve valorizzare il nuovo codice causale "L091", avente il significato di "Conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter", relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale. Detto codice di conguaglio sarà anche comunicato dall'Inps tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale. Si ricorda che il conguaglio o la richiesta di rimborso devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Per l'esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale si deve utilizzare il nuovo codice causale "E609", avente il significato di "Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter" presente nell'elemento <CongCIGSCausAdd>.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

**Oggetto: OBBLIGHI CONTRIBUTIVI PER CIGD NELL'AMBITO DELLE CRISI AZIENDALI
INCARDINATE PRESSO LE UNITÀ DI CRISI DEL MISE O DELLE REGIONI**

Con la circolare n. 69/2022 l'Inps ha fornito chiarimenti e precisazioni in merito agli obblighi contributivi dei datori di lavoro che accedono alle prestazioni di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'articolo 1, commi 286-288, Legge di Bilancio 2021, dopo la circolare n. 179/2021, con la quale erano state fornite le indicazioni per l'applicazione della previsione normativa. In particolare, al fine dell'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Mise o delle Regioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere nell'anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, nel limite della durata massima di 12 mesi, anche non continuativi, nel limite massimo delle risorse già assegnate, ove non previamente utilizzate, e, comunque, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Tali periodi aggiuntivi di trattamento Cigd possono essere riconosciuti solo a chi abbia già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale, escludendo chi vi accederebbe per la prima volta, mentre restano escluse le aziende che hanno utilizzato i trattamenti Cigd di cui all'articolo 22, D.L. 18/2020, con causale "COVID-19". I trattamenti sono subordinati alla conclusione di specifici accordi sottoscritti presso le medesime unità di crisi. La Regione/Provincia autonoma deve dare atto nel decreto di concessione che lo stesso è stato adottato nel rispetto del quadro normativo sopra riportato.

Per la prestazione in commento è prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto da parte dell'Inps e il datore di lavoro è obbligato a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'Inps, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Contributo addizionale

Il contributo addizionale trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, inclusa quella in deroga. Pertanto, i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, comma 286, Legge di Bilancio 2021, sono tenuti al versamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa, quale base di calcolo dell'importo dell'integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale) con l'aliquota variabile in funzione dell'intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell'ambito del quinquennio mobile.

Ai fini del versamento del contributo addizionale valgono le modalità applicative e le scadenze indicate nel messaggio Inps n. 6129/2015.

Datori di lavoro tenuti al versamento contributivo al Fondo di tesoreria

Per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di tesoreria, l'obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di Tfr maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell'attività lavorativa.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: INDICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NELL'ATTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E NELLE RELATIVE FATTURE

Nella circolare n. 19/E/2022, l'Agenzia delle entrate offre la propria lettura delle modifiche al Superbonus e ai *bonus* diversi dal Superbonus, delle misure antifrode e delle modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122, D.L. 34/2020, dedicando, per quanto più di interesse, il paragrafo 8, scritto con il contributo del Ministero del lavoro, all'obbligo di indicazione dei contratti collettivi nell'atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture.

Contratto collettivo applicato

Per assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell'edilizia e per accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'articolo 28-*quater*, Decreto Sostegni-*ter*, che ha riprodotto l'articolo 4 del decreto Frodi, ha inserito, dopo l'articolo 1, comma 43, Legge di Bilancio 2022, il comma 43-*bis*, il quale prevede che per i lavori edili di cui all'allegato X, D.Lgs. 81/2008, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-*ter*, 120 e 121, D.L. 34/2020, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, dall'articolo 1, comma 12, L. 205/2017, e dall'articolo 1, comma 219, L. 160/2019, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51, D.Lgs. 81/2015. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, dev'essere poi riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

L'articolo 23-*bis* del decreto Ucraina ha modificato il comma 43-*bis*, stabilendo che tale previsione si riferisce alle opere, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili; tale modifica normativa ha, quindi, ampliato la portata applicativa del comma 43-*bis*, in quanto l'adempimento ivi previsto interessa un maggior numero di interventi, atteso che il limite dimensionale dev'essere parametrato al valore dell'opera complessiva e non più soltanto alla parte di lavori edili.

In altri termini, il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d'opera o di appalto (che contiene l'atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili di cui all'allegato X, D.Lgs. 81/2008, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, come sopra definiti.

Allo stato, secondo l'Agenzia, sono in possesso dei richiamati requisiti i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Cnel:

- F012 - Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (tale Ccnl ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016) sottoscritto da Ance, Legacoop

produzione e servizi, Confcooperative lavoro e servizi, Agci produzione e lavoro, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil;

- F015 - Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini sottoscritto da Anaepa Confartigianato edilizia, Cna costruzioni, Fiae Casartigiani, Claa edilizia, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil;
- F018 - Ccnl per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini aderenti a Confapi Aniem (tale Ccnl ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017) sottoscritto da Confapi Aniem, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil.

È, comunque, onere del committente dei lavori richiedere l'inserimento dell'indicazione dei contratti collettivi o verificarne l'inserimento, in quanto l'omessa indicazione nell'atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti. Ciò vale anche se il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un *general contractor* o se i lavori edili siano oggetto di subappalto: in tali casi devono essere indicati i contratti collettivi applicati dalle imprese cui sono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.

I commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina sono solo quelli che, per l'esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti, restando, invece, esclusi gli interventi eseguiti, senza l'impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell'attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

Decorrenza dei lavori interessati

Le prescrizioni del comma 43-*bis* operano con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

Indicazione in fattura

Il citato comma 43-*bis* stabilisce anche che il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, dev'essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori stessi.

La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori, anche se obbligatoria, non comporta, tuttavia, il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento.

Congruità della manodopera e idoneità tecnico professionale

Anche se per finalità diverse dalla detraibilità delle spese, resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle previsioni:

- in materia di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro 143/2021 (in particolare l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa affidataria l'attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori);
 - sull'obbligo della verifica dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008.
-

Benefici interessati

Le disposizioni si applicano ai contribuenti che fruiscono direttamente in dichiarazione dei redditi o che optano per le alternative alla fruizione diretta delle seguenti agevolazioni:

- Superbonus;
- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- detrazione per le spese sostenute per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- *bonus* mobili, con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- *bonus* verde.

Visto di conformità

Per il visto di conformità ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997– nei casi in cui tale adempimento sia prescritto dalla legge – i soggetti che lo rilasciano verificano, tra l'altro, che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, dev'essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione dev'essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Controlli

Sul piano dei controlli è previsto che l'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, “*può avvalersi*” dell'INL, dell'Inps e delle Casse edili.

L'Agenzia delle entrate riscontra la sussistenza del predetto requisito (indicazione del contratto collettivo applicato), mentre sono rimessi all'INL i controlli secondo le ordinarie procedure.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: ARRETRATI CONTRIBUTIVI DELL'ALAS

Il D.L. 73/2021, c.d. Sostegni-*bis*, ha, tra l'altro, introdotto una nuova indennità per la disoccupazione involontaria - denominata Alas - per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a far data dal 1° gennaio 2022 in favore di lavoratori autonomi:

- dello spettacolo ex articolo 2, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 182/1997;
- esercenti attività musicali ex articolo 3, comma 1, n. 23-*bis*, D.Lgs. 708/1947.

Sono, pertanto, ricompresi nell'ambito soggettivo della norma, oltre agli esercenti attività musicali, i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 2, comma 1, lettera a)), nonché i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi della lettera a), come individuati dal D.l. 15 marzo 2005, recante *"Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'Enpals"*.

Con il messaggio n. 2260/2022 l'Inps ha diramato le istruzioni operative in ordine all'assolvimento degli obblighi contributivi di finanziamento dell'assicurazione che si era riservato di fornire nella circolare n. 8/2022.

Dal 1° gennaio 2022:

- i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con tali soggetti sono tenuti a versare la contribuzione di finanziamento dell'indennità;
- sono, altresì, tenuti a versare il contributo del 2% anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, i quali devono però provvedere in proprio.

Si ricorda che per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, contraddistinti dal codice qualifica 500, è stato effettuato dall'Inps l'inquadramento automatizzato con il C.S.C. 7.07.11 con ATECO 90.01.09 (Altre rappresentazioni artistiche) e che detti lavoratori, per assolvere gli obblighi contributivi, una volta muniti di Spid/Cie/Cns, utilizzano direttamente le denunce *on line* UniEmens (con un percorso semplificato) ed effettuano il versamento della contribuzione dovuta a mezzo F24.

Quanto alla misura della contribuzione, la stessa è stata fissata al 2% del compenso lordo giornaliero, ma tenuto conto delle riduzioni contributive previste (articoli 120, L. 388/2000, e 1, commi 361 e 362, L. 266/2005):

- per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l'obbligo di assicurazione al Fpls, la misura del contributo dovuto è pari all'1,06% dell'imponibile contributivo, mentre il contributo di finanziamento dell'assicurazione di malattia (fino al 31 dicembre 2021 pari all'1,28%, in quanto oggetto di riduzione) è calcolato nella misura piena del 2,22%;
 - diversamente, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (C.S.C. 7.07.11) e per i committenti pubbliche Amministrazioni (C.S.C. 1.18.10), per i quali non si applicano le predette riduzioni contributive, il contributo è dovuto nella misura piena del 2%.
-

Istruzioni operative

I flussi UniEmens sono stati adeguati a partire dal mese di competenza maggio 2022, quindi, per il versamento della corretta contribuzione minore dovuta per i mesi di competenza da gennaio ad aprile 2022, occorre valorizzare, all'interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito>, il codice di nuova istituzione "M219", che assume il significato di "Versamento differenze contributive ALAS"; nell'elemento <AltroImponibile> l'imponibile soggetto a contribuzione e nell'elemento <ImportoADebito> l'importo della differenza di contribuzione minore dovuta.

Il versamento di tale contribuzione dovrà avvenire con le denunce di competenza dei mesi di maggio, giugno e luglio 2022.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITÀ

L'INL, con nota n. 1159/2022, fornisce chiarimenti circa l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, con particolare riferimento ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni e alla produzione (ad esempio, nel settore agricolo o in quello zootecnico) nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.

A seguito dell'introduzione del "nuovo" provvedimento di sospensione, l'attuale formulazione normativa prevede, diversamente dal testo previgente, l'assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo, fatta salva la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, a meno che *"non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità"*.

Ciò premesso, la circolare INL n. 3/2021, nel fornire le prime indicazioni sull'applicazione sul novellato istituto della sospensione, ha comunque ribadito la necessità di *"valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell'opportunità, di non adottarlo. Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. In altre parole, laddove la sospensione dell'attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento. In tal senso va dunque precisato che il provvedimento non va adottato quando l'interruzione dell'attività svolta dall'impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l'incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d'acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi)"*.

La mancata adozione del provvedimento di sospensione è, pertanto, da considerare un'*extrema ratio* rispetto alla fisiologica applicazione della norma, determinata dal rischio che dall'adozione del provvedimento possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. Tale valutazione in rapporto alla fattispecie concreta è eseguita da parte del personale ispettivo, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti nel caso di specie, e la decisione della mancata adozione va accuratamente motivata, indicando già nel verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

Nelle ipotesi prospettate si ritiene, pertanto, che possa integrare un grave rischio per la pubblica incolumità la sospensione di un servizio pubblico che, in assenza di valide alternative che possano garantire l'esercizio di diritti spesso di rango costituzionale, va dunque salvaguardato (ad esempio, attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica, etc.).

Analogamente, è possibile che dalla sospensione dell'attività di allevamento di animali derivi un grave rischio per la pubblica incolumità, stanti, peraltro, le conseguenze di natura igienico-sanitaria legate al mancato accudimento.

In tutte le ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione, ma si valuti che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive - ad esempio, per l'interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l'improvvisa interruzione - la valutazione da fare è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell'adozione del provvedimento. In tal senso, la sospensione non interverrà solo al termine del singolo turno di lavoro, ma del ciclo produttivo in corso, dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica (raccolta dei frutti maturi, vendemmia in corso, etc.) e sempre che dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Resta fermo che la continuazione dell'attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, cosicché sarà, ad esempio, impedito ai lavoratori c.d. "in nero" di continuare a svolgere la propria attività sino a una completa regolarizzazione e la possibilità di *"imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro"*.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO E SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - LIMITI

L'INL, con nota n. 1074/2022, ha fornito importanti chiarimenti in ordine all'attività lavorativa in presenza di un permesso di soggiorno per motivi di studio.

I chiarimenti riguardano prestazioni svolte da studenti extracomunitari, i quali, a seguito di ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio hanno la facoltà riconosciuta dall'articolo 14, comma 4, D.P.R. 394/1999, secondo il quale *“il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore”*.

In particolare, è affrontata la questione relativa alla legittimità di svolgere attività lavorativa in modo tale da superare il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo di tempo (ad esempio, in estate, periodo durante il quale i corsi universitari e/o didattici sono in genere sospesi), pur nel rispetto del limite annuale delle 1.040 ore.

Secondo l'INL, la disciplina di riferimento, nello stabilire la facoltà di svolgimento di un'attività lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione entro il limite di 20 ore settimanali e di complessive 1.040 ore annuali, rinviene la sua *ratio* nella facoltà di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, fermo restando che l'attività didattica/formativa (ragione dell'ingresso e permanenza nel territorio italiano) si pone in termini di assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa. Ne consegue la necessità di interpretare la disposizione in senso restrittivo.

Per tale motivo è consentito, con il permesso di soggiorno di cui si tratta, soltanto lo svolgimento di un'attività lavorativa *part-time* con limiti temporali ben definiti, senza che siano, quindi, conformi alla normativa in questione contratti che prevedano, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore, un'articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore: qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: CHIARIMENTI INTERPRETATIVI IN ORDINE ALL'APPRENDISTATO DI I LIVELLO

Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 12/2022, recante alcuni importanti chiarimenti gestionali in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore - c.d. apprendistato di I livello.

Alla fine del documento ministeriale sono riportati i seguenti *fac-simile* (in allegato):

- [Allegato 1 - Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa](#);
- [Allegato 1a - Schema di Piano formativo individuale](#);
- [Allegato 2 - Schema di dossier individuale](#).

Com'è noto, il contratto di apprendistato di I livello è rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all'interno di un percorso scolastico e/o formativo.

La finalità del contratto è il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado, tramite un percorso formativo "*duale*", che si realizza in parte presso un'istituzione formativa che eroga la "*formazione esterna*" e in parte presso un'impresa che eroga la "*formazione interna*".

Elemento essenziale del contratto è la formazione, quale strumento prioritario per sviluppare l'acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro.

Documento propedeutico alla sottoscrizione del contratto di lavoro è il Protocollo formativo, che contiene compiti e responsabilità dell'istituzione formativa e dell'impresa relativamente all'esecuzione del piano formativo dell'apprendista.

Il percorso formativo che l'apprendista svolge nell'ambito del contratto di apprendistato di I livello viene descritto all'interno del Piano formativo individuale (PFI), un documento che è parte integrante del contratto di lavoro e che può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi.

Durante lo svolgimento e alla conclusione del periodo formativo in apprendistato viene compilato il Dossier individuale per la valutazione delle attività svolte e la verifica dell'efficacia del percorso formativo.

Nel rispetto delle durate, minima e massima, al fine di determinare il termine del periodo formativo in apprendistato, si assume - quale termine conclusivo - anche ai fini dell'accertamento ispettivo, la pubblicazione degli esiti dell'esame finale, sostenuto dall'apprendista.

A decorrere da tale termine, si possono verificare le seguenti fattispecie:

- prosecuzione del contratto di apprendistato di I livello come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- proroga del contratto di apprendistato di I livello;

- trasformazione del contratto di apprendistato di I livello in apprendistato professionalizzante;
- recesso dal contratto di apprendistato di I livello.

Stante il fatto che il termine per esercitare la scelta di recesso o di prosecuzione dal contratto decorre unicamente dalla data di pubblicazione degli esiti dell'esame, l'istituzione formativa deve comunicare formalmente al datore di lavoro, tramite pec, l'esito dell'esame nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 3 giorni dalla pubblicazione degli esiti dell'esame finale, in modo da consentire l'eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i 5 giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.

Ai fini della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, dal momento che alla stipula del contratto non è nota la data di pubblicazione degli esiti dell'esame finale, è possibile assumere quale "*data di fine del periodo formativo*" il termine dell'anno scolastico/formativo, come disciplinato dai rispettivi ordinamenti regionali.

Il protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa dovrà necessariamente riportare l'obbligo da parte dell'istituzione formativa di comunicare al datore di lavoro nei termini precedentemente indicati la data di pubblicazione degli esiti dell'esame finale.

In merito alla valutazione e alla certificazione delle competenze, all'apprendista - a prescindere dal raggiungimento della qualificazione o del titolo di studio previsti alla conclusione del percorso formativo - si richiama l'attenzione sul ruolo cruciale della funzione tutoriale messa in atto sia dall'istituzione formativa sia dal datore di lavoro, a garanzia della trasparenza dell'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.

Il *tutor* formativo e il *tutor* aziendale provvedono a indicare, nel PFI, le attività e le competenze quali altrettanti risultati di apprendimento integrativi a quanto previsto dagli *standard* formativi di riferimento per le attività di formazione interna ordinamentale. Il *tutor* aziendale e il *tutor* formativo predispongono, *in itinere* e a conclusione del percorso, un Dossier individuale delle evidenze, funzionale a un successivo accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, predisposti dagli enti titolari di riferimento della qualificazione oggetto dell'apprendistato.

Tale adempimento dovrà essere oggetto di integrazione del protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa.

Il contratto di apprendistato di I livello può essere attivato a condizione che il soggetto risulti iscritto regolarmente al percorso formativo.

Il contratto può anche essere stipulato *in itinere*, a percorso formativo avviato, purché sia garantita la durata minima contrattuale di 6 mesi e il rispetto dell'orario minimo ordinamentale.

Nel rispetto degli *standard* formativi, qualora il contratto di apprendistato di I livello sia attivato successivamente all'avvio del percorso formativo, il calcolo dei periodi di formazione interna ed esterna si realizza nel rispetto della durata ordinamentale, secondo i limiti percentuali previsti, fatte salve le ore di formazione già fruite dall'allievo.

Il contratto di apprendistato di I livello deve obbligatoriamente integrare e realizzare 2 dimensioni:

1. la dimensione formativa, che coincide con la durata ordinamentale dei percorsi formativi;

2. la dimensione dell'espletamento delle ore lavoro, elemento essenziale per la validità del contratto di apprendistato.

Il monte ore contrattuale deve prevedere - oltre alle ore di formazione esterna e interna - le ore di prestazione lavorativa.

Ai fini dell'individuazione della durata del periodo di prova, la nozione di orario di lavoro effettivo è comprensiva di tutto l'orario contrattuale, quindi anche della parte di formazione esterna e interna, salvo specifiche diverse previsioni della contrattazione collettiva.

Nel contratto di apprendistato di I livello l'apprendista assume il doppio *status* di studente/lavoratore, in quanto effettua - tramite un'esperienza diretta di lavoro - un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l'istituzione formativa e, in parte, presso l'impresa.

La dimensione "*formativa*" e la dimensione "*lavorativa*" del contratto non devono considerarsi alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo *status* dell'apprendista:

- il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
- i giovani in obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all'istruzione e formazione possono stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di I livello.

Dalla duplice condizione di "studente/lavoratore" discende quanto segue:

- per lo svolgimento dell'attività lavorativa, sono corrisposte all'apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o Ccnl, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:
 - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - assicurazione contro le malattie;
 - assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
 - maternità;
 - assegno familiare;
 - assicurazione sociale per l'impiego;
- per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
- per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

Con riguardo all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, è opportuno specificare che gli apprendisti - al pari di tutti gli altri lavoratori - hanno una tutela assicurativa piena, esclusiva e obbligatoria e che la stessa copre tutte le ipotesi, compreso l'infortunio *in itinere*.

La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è a carico del datore di lavoro per il periodo in cui l'apprendista lavora in impresa e per la sola parte in cui viene versata la contribuzione da parte del datore di lavoro medesimo e per il periodo in formazione interna svolto presso l'impresa, mentre è a carico dell'istituzione formativa per i periodi in cui l'apprendista svolge formazione esterna, in qualità di studente.

In caso di malattia, maternità, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro, l'apprendista giustifica la propria assenza nel seguente modo:

- in quanto studente, secondo le regole dell'istituzione formativa, se nelle giornate di assenza avesse dovuto svolgere attività di formazione esterna;
-

- in quanto lavoratore, secondo le regole previste, *ex lege* e dalla contrattazione collettiva di riferimento, qualora nelle giornate di assenza avesse dovuto svolgere attività di formazione interna e/o ore di lavoro presso l'impresa.

In caso di sospensione involontaria del rapporto di lavoro o in altre situazioni specifiche, il Piano formativo individuale potrà prevedere anche modalità di erogazione di formazione a distanza.

Il Ministero del lavoro fornisce un ulteriore importante chiarimento, precisando che è consentito ai familiari che svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine, la possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato con contratto di apprendistato di I livello, senza incorrere in sanzioni o provvedimenti di disconoscimento del rapporto.

A fronte del principio di presunzione della gratuità dei rapporti di lavoro tra familiari, sussiste l'onere della prova della subordinazione in capo al datore di lavoro, anche nella fattispecie dell'impresa familiare.

In merito alla possibilità che l'apprendista sia assunto da un datore di lavoro con sede legale e/o operativa situata in una Regione diversa da quella dell'istituzione formativa che eroga la formazione esterna, non si rileva un dettato normativo che vieti tale facoltà.

Sotto il profilo degli accertamenti ispettivi, la transregionalità non è ostativa ai fini dei controlli, in quanto non ci sono limiti territoriali per l'operato dell'INL.

Resta fermo che per gli aspetti riferiti alla formazione, la disciplina regionale di riferimento è quella della sede dell'istituzione formativa in cui viene erogato il percorso.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: FEDERAZIONI SPORTIVE - SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI E PREMI

Inps e Inail, con 2 distinte circolari, rispettivamente la n. 64/2022 e la n. 23/2022, forniscono le necessarie istruzioni operative relativamente alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Più precisamente, destinatari delle disposizioni concernenti la sospensione dei termini sono le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria opera per quelli in scadenza tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022.

Istruzioni Inps

Le disposizioni in oggetto sospendono sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nell'arco temporale dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, ivi comprese le rate in scadenza nel predetto periodo, relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall'Inps.

L'Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di Tfr da versare al Fondo di tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Infine, viene evidenziato che la sospensione non opera rispetto alle eventuali rate in scadenza nel predetto periodo oggetto di sospensione, riferite alla rateizzazione della contribuzione sospesa ai sensi dell'articolo 3-*quater*, D.L. 146/2021, convertito, con modificazioni, L. 215/2021, il cui versamento è da effettuarsi, in applicazione della citata previsione, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022.

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto delle disposizioni normative in oggetto, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 agosto 2022.

La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione – analogamente senza applicazione di sanzioni e interessi – fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, con l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.

Nelle ipotesi in cui la ripresa dei versamenti avvenga mediante rateizzazione, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 31 agosto 2022.

Entro la medesima data del 31 agosto 2022 dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto periodo temporale interessato dalla sospensione (1° gennaio 2022-31 luglio 2022).

Da ultimo, si rappresenta che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in argomento, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Ai fini della sospensione, i datori di lavoro, mediante l'inserimento del codice "7M" ("Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8, D.L. n. 18/2020, Art. 61 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, Legge n.234/2021 art. 1 comma 923 e Decreto legge n.17/2022 art. 7 comma 3 bis") all'interno del flusso UniEmens, dichiarano di possedere i requisiti previsti.

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a giugno 2022, i datori di lavoro di cui si tratta inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione "N979", avente il significato di "Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n.234/2021 art. 1 comma 923 e Decreto legge n.17/2022 art. 7 comma 3 bis" e le relative<SommeACredito> (che rappresenta l'importo dei contributi sospesi).

Si precisa che l'importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione "N979" non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.

Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell'Inps da versare con le consuete modalità (ossia il modello F24) ovvero a un credito a favore del datore di lavoro o a un saldo a zero.

I datori di lavoro che abbiano già provveduto all'invio dei flussi di competenza da dicembre 2021 ad aprile 2022 senza aver effettuato il relativo versamento (totale o parziale), dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro e non oltre il 30 giugno 2022, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l'esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.

Ripresa versamenti

Il versamento dei contributi sospesi, da effettuarsi entro il 31 agosto 2022 in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello F24.

Il contribuente dovrà compilare la "Sezione INPS" del modello F24 con le modalità indicate nell'esempio che segue, utilizzando il codice contributo "DSOS" ed esponendo la matricola del datore di lavoro seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.

Si rammenta che il codice N979 è riferito alle mensilità di dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2022.

I versamenti devono essere effettuati compilando, per ogni periodo mensile interessato dalla sospensione, la “Sezione INPS” del modello F24 nel seguente modo:

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
	DSOS	PPNNNNNNCCN979	mm/aaaa	mm/aaaa	

Committenti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata

I soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie simili e che nel periodo di competenza da dicembre 2021 a giugno 2022 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata dovranno riportare, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “38”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche nell'ambito di competizioni sportive DPCM 24 ottobre 2020. Legge n.234/2021 art. 1 comma 923 e Decreto legge n.17/2022 art. 7 comma 3 bis. Validità dal 1 gennaio al 31 luglio 2022 periodo di competenza dicembre 2021 – giugno 2022”.

I committenti che abbiano già provveduto all'invio del flusso UniEmens di competenza da dicembre 2021 ad aprile 2022, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione, così come previsto nella circolare n. 64/2022 in commento, provvederanno entro il 30 giugno 2022 alla relativa modifica dei flussi telematici (si ricorda che essendo un campo “non chiave” è sufficiente l'invio di una nuova denuncia senza effettuare l'eliminazione della precedente).

Ai fini della sospensione, i committenti, mediante l'inserimento del codice sopraindicato all'interno del flusso UniEmens, dichiarano di possedere i requisiti previsti.

La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 31 agosto 2022 in unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

I versamenti devono essere effettuati compilando, per ogni periodo mensile interessato sospeso, la “Sezione INPS” del modello “F24”, nel seguente modo:

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
	CXX/C10		mm/aaaa	mm/aaaa	

Premi Inail

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento

beneficiano della proroga al 31 luglio 2022 della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 1° gennaio 2022-31 luglio 2022.

Per quanto riguarda gli adempimenti, restano quindi sospesi fino al 31 luglio 2022, ai sensi della normativa in esame:

- la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2021/2022;
- la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell'anno 2021.

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati dal 20 luglio 2022 al 10 agosto 2022.

Pertanto:

- la dichiarazione delle retribuzioni 2021 dev'essere trasmessa esclusivamente tramite il servizio *Alpi online*, che sarà disponibile in www.inail.it - Servizi *online* -Autoliquidazione dal 20 luglio 2022 al 10 agosto 2022;
- le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione devono essere trasmesse dal 20 luglio 2022 al 10 agosto 2022, utilizzando il servizio *online* "Riduzione per prevenzione", che sarà reso disponibile in www.inail.it - Servizi *online* -Denunce.

I versamenti sospesi in applicazione della normativa richiamata sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 in scadenza il 16 febbraio 2022.

Per coloro che hanno comunicato di volersi avvalere della rateazione in 4 rate del premio di autoliquidazione 2021/2022, i versamenti sospesi sono quelli relativi alla prima e alla seconda rata in scadenza, rispettivamente, il 16 febbraio 2022 e il 16 maggio 2022.

Modalità di versamento dei premi sospesi

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.

In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ogni mese, a eccezione della rata in scadenza a dicembre 2022, che dev'essere versata entro il 16 del mese.

Si ricorda che l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato.

I soggetti in possesso dei requisiti per usufruire della sospensione in discorso beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni.

Le rate sospese, compresa la prima, ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate entro il 31 agosto 2022.

La sospensione non si applica ai versamenti delle rate relative alla rateizzazione prevista dall'articolo 97, comma 1, secondo periodo, D.L. 104/2020, nonché alla rateizzazione prevista dall'articolo 1, commi 26 e 37, L. 178/2020.

▮ *Comunicazione della sospensione degli adempimenti e dei versamenti da parte degli interessati*

Coloro che intendono fruire della sospensione in parola devono presentare la comunicazione di sospensione utilizzando il servizio *online* Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali, che è disponibile in www.inail.it dal 1° giugno al 31 luglio 2022.

Nella comunicazione dev'essere specificata la natura del beneficiario della sospensione (federazione sportiva nazionale, ente di promozione sportiva, associazione professionistica o dilettantistica ovvero società sportiva professionistica o dilettantistica) e i beneficiari devono dichiarare di operare nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, specificando qual è la competizione sportiva a cui prendono parte, nonché la modalità di versamento dei premi sospesi.

Per coloro che hanno già presentato la comunicazione di sospensione ai sensi dell'articolo 1, commi 923 e 924, L. 234/2021, la proroga disposta dall'articolo 7, commi 3-*bis* e 3-*ter*, D.L. 17/2022, è automatica e non deve, quindi, essere presentata una nuova comunicazione, fermo restando che è facoltà del debitore estinguere anticipatamente il debito.

▮ *Istruzioni per il versamento dei premi*

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando il modello F24 e indicando nel campo "numero di riferimento":

- 999251 per il versamento in un'unica soluzione dei premi sospesi da effettuarsi entro il 31 agosto 2022;
- 999252 per il versamento in forma rateale, la prima rata deve effettuarsi entro il 31 agosto 2022, senza interessi. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ogni mese a eccezione della rata in scadenza a dicembre 2022 che deve essere versata entro il 16 del mese.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: CONVALIDA RISOLUZIONI CONSENSUALI - MODELLO RICHIESTA COLLOQUIO *ON LINE*

Il Ministero del lavoro, con comunicato stampa del 19 maggio 2022, ha reso noto che, a seguito della cessazione del periodo emergenziale da Covid-2019, non è più utilizzabile il modello di richiesta *on line* di convalida delle dimissioni/risoluzioni consensuali (ex articolo 55, D.Lgs. 151/2001) in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario dell'ITL territorialmente competente.

Rimane, tuttavia, possibile effettuare il colloquio con il personale dell'ITL anche "a distanza" attraverso la presentazione di un apposito modello di richiesta, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato, attualmente disponibile *on line*.

Al modulo occorre anche allegare copia di un valido documento di identità (da esibire anche in occasione del colloquio *on line*) e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.

Il nuovo modulo, compilato e sottoscritto, deve, infine, essere trasmesso all'ITL competente (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati) mediante posta elettronica: a tal fine, l'elenco degli ITL e dei relativi indirizzi *e-mail* è disponibile al percorso: <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/Pagine/default.aspx>.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: **BENEFIT PER RICARICA AUTO ELETTRICA**

L'Agenzia delle entrate, con la recente risposta a interpello n. 329/E/2022, affronta una questione concernente la tassazione di un particolare tipo di *benefit*, il quale, peraltro, rileva per la sua forte connotazione ambientalista. In sostanza, una società intende riconoscere, alla generalità dei propri lavoratori che acquisteranno auto elettriche entro un determinato periodo di tempo, 6 mesi di ricarica gratuita, utilizzando, ove possibile, l'energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici ovvero, in alternativa, laddove ciò non sia praticabile, stipulando convenzioni con soggetti terzi fornitori delle ricariche. Saranno stabilite, ovviamente, delle specifiche limitazioni (ad esempio, un numero massimo di ricariche effettuabili) al fine di evitare abusi. Il tutto attraverso la stipula di un accordo aziendale. Viene, quindi, chiesto ai tecnici dell'Agenzia se tale erogazione debba essere assoggettata a tassazione, quale reddito di lavoro dipendente, ovvero se la stessa possa rientrare, quale *benefit*, nell'ambito delle iniziative di *welfare* aziendale escluse da imposizione, ex articolo 51, comma 2, lettera f), Tuir.

L'Agenzia delle entrate, nella sua risposta, ricorda, anzitutto, come il disposto dell'appena citata lettera f) riguardi opere e servizi offerti, dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

In precedenti documenti di prassi, riguardo alla specifica situazione sopra indicata e ai fini dell'esclusione dalla tassazione, è stato richiesto che il servizio offerto:

- sia messo a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
- riguardi esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
- persegua specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, così come richiamate ex articolo 100, comma 1, Tuir;
- venga messo direttamente a disposizione dal datore di lavoro, ovvero da parte di strutture esterne all'azienda, purché, in ogni caso, il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra il datore di lavoro e il terzo erogatore del servizio.

Nel ricondurre tale fattispecie all'interno del perimetro dei *benefit* non soggetti a tassazione, l'Agenzia propone l'argomentazione secondo la quale *“lo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l'ambiente, attraverso il ricorso alla mobilità elettrica”* possa ricondursi a *“una finalità di educazione ambientale perseguita dall'azienda”* stessa.

Considerato il quadro generale, l'accordo aziendale e le specifiche limitazioni al *benefit*, poste in termini anti abusi, l'Agenzia ritiene *“che il relativo benefit possa beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente”*.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

**Oggetto: REGIME FISCALE DELL'INCENTIVO ALL'ESODO VERSATO ALLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE**

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 323/E/2022, ha fornito un chiarimento in merito al trattamento fiscale delle somme spettanti a titolo di incentivo all'esodo ove conferite a un Fondo di previdenza complementare.

Il quesito affrontato dal Fisco riguarda la fattispecie di un accordo sottoscritto tra datore di lavoro e OO.SS., al fine di favorire l'esodo anticipato dei dirigenti rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Nel predetto accordo era stata data la possibilità di conferire l'incentivo all'esodo spettante al Fondo di previdenza complementare per i dirigenti d'azienda.

A parere dell'Agenzia delle entrate, il trasferimento al Fondo di previdenza dell'incentivo all'esodo non può avvenire in neutralità fiscale e le somme possono essere versate al Fondo solo al netto dell'imposta dovuta applicando l'aliquota a tassazione separata di cui all'articolo 19, comma 2, Tuir.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: ACCORDO SULLA PREMIALITÀ ED EROGAZIONE DIFFERITA

Il tema della premialità torna a interessare l'Agenzia delle entrate, la quale si deve occupare, nella risposta n. 283/E/2022, di una fattispecie operativa peraltro abbastanza diffusa: l'erogazione di un premio di risultato ed efficienza, che, tuttavia, viene liquidato, effettivamente, nell'anno successivo rispetto a quello preso a riferimento.

Questo il caso. Una società eroga, annualmente e al proprio personale, 2 distinte tipologie di compenso legate all'attività svolta e al raggiungimento di obiettivi previsti:

1. il primo riguarda un compenso legato all'incremento dell'efficienza aziendale, che viene liquidato di regola l'anno successivo a quello di riferimento, previsto in misura percentuale differenziata sulla base delle differenti figure operative;
2. il secondo inteso come gratifica di risultato, liquidata anch'essa di regola nell'anno successivo a quello di riferimento, in esito al processo valutativo dell'attività svolta e dei risultati raggiunti da ciascun dipendente.

La contrattazione prevede che i premi siano effettivamente erogati entro il mese di novembre dell'anno successivo a quello di riferimento, anche se, nella prassi, la liquidazione riguardante l'incremento dell'efficienza aziendale avviene con una tempistica difficilmente prevedibile, stanti cause contingenti legate alla complessità della valutazione dei risultati. Ad esempio, la società fa notare come l'incremento di efficienza aziendale relativo all'anno 2019 sia stato di fatto erogato solo a far data dal mese di marzo 2021.

Posto tutto questo, viene chiesto all'Agenzia delle entrate quale tipo di tassazione, tra quella ordinaria e quella separata, sia da applicare al caso concreto prospettato.

I tecnici dell'Agenzia, ribadito il criterio di cassa che informa, anzitutto, la tassazione del reddito da lavoro dipendente, riferiscono come per talune casistiche, al fine di alleviare la progressività delle aliquote Irpef previste per la tassazione in forma ordinaria, l'articolo 17, comma 1, lettera b), Tuir, preveda l'assoggettamento a tassazione separata per *“gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”*.

Con precedenti interventi di prassi l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di indicare le 2 tipologie di causali che, sul piano normativo, possono giustificare l'applicazione del regime di tassazione separata in presenza di un differimento dell'erogazione:

- cause di *“carattere giuridico”*, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi, rimanendo a tutto ciò estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine a un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
 - cause riguardanti *“oggettive situazioni di fatto”*, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.
-

Importante è anche ricordare il principio secondo il quale l'applicabilità del regime di tassazione separata non sarà possibile laddove la corresponsione degli emolumenti, in un periodo d'imposta successivo, sia da considerare *"fisiologica"*, ossia inevitabile, rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione premiale.

In relazione alle causali esposte in precedenza si ricorda come, in presenza di una delle cause giuridiche, non debba essere effettuata alcuna indagine in ordine al "ritardo" nella corresponsione dell'emolumento; indagine che, invece, va effettuata quando il "ritardo" è determinato da circostanze di fatto. Per tale motivo l'Agenzia delle entrate ha dovuto richiedere, per il caso in esame, la produzione di specifica documentazione.

Al termine l'Agenzia delle entrate sottolinea come dalla documentazione prodotta, e dunque analizzando il caso peculiare, *"non sembra sussistere una causa giuridica sopravvenuta tale da giustificare la tassazione separata delle somme in oggetto senza verificare se il ritardo possa considerarsi fisiologico"*.

Il pagamento delle somme previsto negli accordi premiali avviene infatti in "ritardo" per effetto del complesso processo di valutazione previsto dai contratti stessi; ritenendo, quindi, fisiologico tale slittamento nei termini di pagamento, l'Agenzia conclude per l'assoggettamento a tassazione ordinaria dei premi in esame.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ESENTE LA DISPONIBILITÀ DELL'APP PER IL WELFARE AZIENDALE

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 273/E/2022, ha precisato che l'utilizzazione di un'*App* per facilitare la generalità dei dipendenti nell'individuazione della struttura sanitaria disponibile configuri un servizio avente finalità di assistenza sanitaria e, come tale, rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f), Tuir, e che, la circostanza che tale servizio sia erogato tramite un *coupon* che, come riportato espressamente nel Regolamento, non può essere utilizzato per il pagamento della prestazione sanitaria fornita dalla struttura contattata tramite l'*App*, integri i requisiti di cui al comma 3-*bis* del medesimo articolo 51 (documenti di legittimazione).

Sulla base di quanto sopra indicato, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che il *coupon* riconosciuto ai dipendenti per la fruizione del servizio fornito dall'*App* possa essere escluso dalla formazione del reddito imponibile del dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f), e comma 3-*bis*, Tuir.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma
